

ALESSANDRA REDA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

TRIBUNALE DI COSENZA - Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Composizione della crisi per il sig. Bisceglia Fabio

Giudice Delegato: dott. Giorgio Previte

Professionista Incaricato: dott.ssa Alessandra Reda

R.G. n. 26/2019 Fall.- Sovr.

INTEGRAZIONE

ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

redatta ai sensi dell'art. 9 e seguenti della Legge n.3/2012 in merito al

PIANO DEL CONSUMATORE PROPOSTO DAL sig. BISCEGLIA FABIO

R.G. n. 26/2019 Fall.-Sovr.



ALESSANDRA REDA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

SOMMARIO

1. Integrazione alla Relazione Particolareggiata	3
2. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del piano.....	9
Indice degli allegati.....	10



1. Integrazione alla Relazione Particolareggiata

La sottoscritta dott.ssa Alessandra Reda, richiamando integralmente la propria relazione particolareggiata (all.1) in ordine alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e al piano del consumatore proposto dal sig. Fabio Bisceglia lo scorso 31.07.2019, deposita la seguente relazione integrativa in riferimento alla proposta di piano così come modificata dalla sottoscritta, alla luce delle considerazioni formulate dal Giudice, Dott. Giorgio Previte, nel decreto di fissazione udienza del 16.02.2020 (notificato il 19.02.2020) ed accettata dal debitore istante.

Nel piano del consumatore inizialmente presentato nella relazione particolareggiata a firma della scrivente era stato previsto:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione (compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e spese per prestazioni professionali per l'esecuzione degli incarichi conferiti per l'introduzione del presente procedimento) entro il secondo anno dall'omologa;
- il pagamento integrale (100%) del creditore privilegiato BNL a partire dal tredicesimo mese dall'omologa e nell'arco temporale di anni 18 e mesi 9 (entro e non oltre la naturale scadenza del debito, in considerazione che stante il regolare pagamento delle rate scadute non si è registrata alcuna decadenza del beneficio del termine);
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 20% dei crediti chirografari a partire dal venticinquesimo mese dall'omologa, in maniera tale da consentire l'estinzione della prededuzione entro il secondo anno e degli stessi crediti chirografari entro il settimo anno del piano (ovvero in un arco temporale di 60 mensilità);
- la corresponsione a tutti i creditori, sia privilegiati che chirografi, degli interessi legali a partire già dal primo anno e fino ad estinzione dei relativi debiti.

L'iniziale impegno stimato per il ricorrente è stato un versamento mensile di € 500,00 per n. 237 rate, per complessivi € 118.500,00, con il solo stipendio del debitore a garanzia di detto piano.

La S.V. Ill.ma, nel decreto di fissazione udienza del 16.02.2020, ha invitato la scrivente a valutare l'opportunità di presentare una proposta integrata, auspicando in dettaglio:

- 1) la modifica della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari al 50%;
- 2) il pagamento integrale del privilegiato mobiliare A.E.R..



ALESSANDRA REDA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Al fine di rappresentare la situazione e conoscere le reali possibilità di integrare la proposta secondo le indicazioni del Giudice, la scrivente ha proceduto a convocare il ricorrente, unitamente al suo legale, per esporgli quanto sopra descritto e cercare di addivenire ad una modifica del piano originario.

Il debitore, in sede di audizione, si è reso disponibile ad accettare le integrazioni richieste ma, allo stesso tempo, ha manifestando la possibilità di incrementare il quantum delle rate previste nel piano di un importo massimo di € 30,00 mensili, per un totale quindi di € 530,00 al mese. Il ricorrente non è in grado di migliorare ulteriormente la presente proposta, posto che la sua disponibilità finanziaria riviene esclusivamente dallo stipendio da lavoratore dipendente. Inoltre l'esiguo incremento è giustificato altresì da due circostanze: 1) al ricorrente non è possibile ridurre oltremodo le proprie spese mensili, già ridotte al minimo e certificate per un importo al di sotto del dato Istat verificato per un nucleo familiare di tre persone; 2) il ricorrente ha la necessità di mantenere una disponibilità aggiuntiva di almeno € 150,00 per far fronte ad eventuali spese imprevedute della propria famiglia e della propria figlia nata dal precedente matrimonio, per la quale, oltre a versare un assegno mensile di € 250,00, ha l'obbligo del pagamento del 50% delle spese extra (quali tasse universitarie, libri ecc.). Si rammenta al riguardo che il debitore ha quantificato le spese necessarie mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare in complessivi euro 1.769,00, ricomprendendo in tale importo l'assegno di mantenimento che versa regolarmente alla figlia non convivente, nonché le spese per l'autoveicolo della moglie indispensabile per poter raggiungere il posto di lavoro ed accompagnare i figli nelle loro attività scolastiche e sanitarie. Estromettendo da tale importo quello relativo all'assegno di mantenimento (che è ovviamente credito impignorabile, per il quale deve essere comunque assicurato il regolare pagamento ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile) si arriva ad un totale spese certificate di euro 1.519,00 contro una spesa media mensile ISTAT riguardante un nucleo familiare composto da tre membri pari ad euro 3.031,13, ed una spesa media mensile ISTAT in virtù della localizzazione geografica (sud Italia) pari ad euro 2.087,01, di cui per generi alimentari di prima necessità euro 447,83 e per spese non alimentari pari a euro 1.609,18. In considerazione di tali dati si sono pertanto ritenute assolutamente congrue e contenute le spese indicate dal debitore, e si ritiene apprezzabile lo sforzo, seppure minimo, di incrementare la somma da rendere disponibile per il piano.



ALESSANDRA REDA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

In merito a quanto richiesto dalla S.V. Ill.ma relativamente alla possibilità per i debiti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione di rientrare nella previsione di cui all'art. 2752 c.c. in punto di privilegio, si specifica che soltanto parte del debito complessivo è assistito da privilegio mobiliare, e al riguardo allega la precisazione del credito pervenuta da A.E.R. successivamente al deposito della proposta ovvero in data 12/09/2019 (all.2), sebbene già richiesta dalla sottoscritta - a conferma degli estratti di ruolo - in data 02/07/2019. In dettaglio, le somme certificate da A.E.R. sono le seguenti:

in privilegio: € 3.161,65

in chirografo: € 3.421,55

In considerazione di tale precisazione quindi l'importo di € 3.161,65 verrà riconosciuto in via privilegiata e pagato in misura integrale per come richiesto, mentre la restante parte di € 3.421,55 verrà riconosciuta con natura chirografaria.

Alla luce di tutto quanto sopra la scrivente ha quindi provveduto a rielaborare il piano proposto ed in merito espone quanto segue.

È necessario preliminarmente rammentare che il piano proposto in origine prevedeva, oltre al soddisfacimento degli importi indicati come "da pagare", anche il pagamento, per tutti i creditori, degli interessi calcolati al tasso legale (0,80%) fino alla data di estinzione dei relativi debiti. Tale previsione intendeva assicurare ai creditori, ed in particolare al creditore ipotecario, un costo "compensativo" del tempo di soddisfo per il pagamento della quota capitale.

Orbene, innalzare la percentuale di soddisfo dei crediti chirografi, vorrebbe dire ridurre, nei cinque anni previsti per il pagamento di tale categoria di creditori, la quota disponibile per il creditore ipotecario e quindi allungare il tempo complessivamente previsto per il pagamento dello stesso, con la produzione di interessi ulteriori rispetto a quelli già calcolati. In altre parole, l'esborso ulteriore da sopportare non sarebbe solo la percentuale integrativa dei crediti richiesta ma anche gli ulteriori interessi legali che maturerebbero su tutti i crediti e per tutta la nuova durata del piano.

Inoltre, l'aumento della rata mensile che il ricorrente riuscirebbe a sostenere non consentirebbe di assicurare l'ulteriore esborso nel termine ulteriore di due anni e sei mesi ipotizzato dal Giudice e di conseguenza il creditore ipotecario verrebbe soddisfatto ben oltre la scadenza naturale del debito originario.



ALESSANDRA REDA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

In definitiva, l'aumento della rata secondo la disponibilità massima accordata dal ricorrente non consentirebbe, per come strutturato il piano, di innalzare il soddisfacimento dei chirografi fino al 50%, e di soddisfare al 100% il creditore A.E.R. - per la parte di credito assistito da privilegio - pur considerando un'eventuale dilatazione del piano di due anni e mezzo. I parametri valutati consentirebbero al massimo di pagare i crediti erariali in privilegio al 100% e di innalzare il soddisfacimento dei creditori chirografari al 30% complessivo.

Invero, l'eliminazione dalla proposta originaria della previsione degli interessi legali, che il ricorrente aveva ipotizzato di riconoscere ai creditori per compensare la dilazione dei pagamenti, consentirebbe l'integrazione della stessa per come auspicata dalla S.V. Ill.ma.

La sottoscritta, considerando quanto dichiarato disponibile dal ricorrente è giunta all'elaborazione di una nuova proposta di pagamento di complessive 238 rate dell'importo di euro 530,00 mensili (eccezion fatta per l'ultima rata, di poco inferiore a tale importo), con un esborso aggiuntivo rispetto alla proposta originaria di circa € 8 mila. Tale importo potrà servire alternativamente, secondo quanto la S.V. riterrà più opportuno prendere in considerazione:

- 1) al pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati al 100% e di quelli chirografari al 30%, prevedendo, come nella proposta originaria, la corresponsione aggiuntiva - a tutte le categorie dei creditori - degli interessi a tasso legale, a partire dal mese successivo all'omologa e fino all'estinzione dei relativi debiti;

oppure

- 2) al pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati al 100% e di quelli chirografari al 55,20%, senza previsione di interessi legali per nessuna categoria di creditori.

Si precisa che essendo cambiati in tal modo i parametri di calcolo del compenso della scrivente OCC, si è altresì provveduto a ricalcolare lo stesso, tenuto conto che esso era stato quantificato - ex D.M. 30/2012 - prendendo come parametro dell'attivo la somma complessivamente messa a disposizione della massa dei creditori per gli anni di durata del piano di rientro (€ 500 per n. 237 rate), e che viene adesso ad essere pari all'importo arrotondato di € 126.000 (€ 530 per n. 238 rate) (all. 3), ridotto ovviamente del 40% e tenuto conto dell'acconto già ricevuto.

Di seguito si riporta la proposta di pagamento nelle due alternative ipotizzate con le nuove tabelle contenenti i pagamenti previsti, tenuto conto delle integrazioni e modifiche di cui sopra.



ALESSANDRA REDA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Proposta di pagamento – ipotesi I)

PROPOSTA DI PAGAMENTO con interessi					
Creditore	Privilegio	Importo debito	% offerta	Importo offerto	Interessi legali
Compensi OCC	Prededuzione	6.438,70	100%	6.438,70	0,00
Spese legali	Prededuzione	2.903,65	100%	2.903,65	0,00
BNL	Privilegio immobiliare	92.904,29	100%	92.904,29	8.928,54
Agenzia Entrate Riscossione	Privilegio mobiliare	3.161,65	100%	3.161,65	115,30
Agenzia Entrate Riscossione	Chirografo	3.421,55	30%	1.026,47	37,43
Intesa san Paolo spa	Chirografo	7.747,40	30%	2.324,22	84,76
Findomestic Banca spa	Chirografo	24.944,32	30%	7.483,30	272,90
Carrefour banque	Chirografo	299,40	30%	89,82	3,28
Agos ducato spa	Chirografo	549,23	30%	164,77	2,75
Finitalia spa	Chirografo	451,07	30%	135,32	4,94
TOTALE DEBITI		142.821,26		116.632,18	9.449,88

In tale ipotesi il totale offerto, secondo le percentuali differenziate sarebbe pari ad € 116.632,18, cui si aggiungono € 9.449,88 di interessi legali, per un totale complessivo pari ad € 126.082,06.

Proposta di pagamento – ipotesi II)

PROPOSTA DI PAGAMENTO senza interessi				
Creditore	Privilegio	Importo debito	% offerta	Importo offerto
Compensi OCC	Prededuzione	6.438,70	100%	6.438,70
Spese legali	Prededuzione	2.903,65	100%	2.903,65
BNL	Privilegio immobiliare	92.904,29	100%	92.904,29
Agenzia Entrate Riscossione	Privilegio mobiliare	3.161,65	100%	3.161,65
Agenzia Entrate Riscossione	Chirografo	3.421,55	55,20%	1.888,70
Intesa san Paolo spa	Chirografo	7.747,40	55,20%	4.276,56
Findomestic Banca spa	Chirografo	24.944,32	55,20%	13.769,26
Carrefour banque	Chirografo	299,40	55,20%	165,27
Agos ducato spa	Chirografo	549,23	55,20%	303,17
Finitalia spa	Chirografo	451,07	55,20%	248,99
TOTALE DEBITI		142.821,26		126.060,24

In tale ipotesi il totale offerto, secondo le percentuali differenziate sarebbe pari ad € 126.060,24.



ALESSANDRA REDA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Alla luce delle previsioni di cui sopra, la proposta prevede, in un lasso di tempo complessivo di 19 anni e 10 mesi, in ciascuna delle due diverse ipotesi:

- l'integrale pagamento dei crediti in prededuzione entro due anni dall'omologa (24 rate);
- l'integrale pagamento della sorte capitale del creditore privilegiato BNL, a partire dal tredicesimo mese successivo all'omologa in un lasso di tempo di 18 anni e 10 mesi (226 rate);
- l'integrale pagamento degli importi in privilegio del creditore A.E.R. a partire dal venticinquesimo mese successivo all'omologa, in un lasso di tempo di 5 anni (60 rate);
- il pagamento dei crediti chirografi a partire dal venticinquesimo mese successivo all'omologa, in un lasso di tempo di 5 anni (60 rate),

mentre si differenzia sulla percentuale di soddisfo offerta a tale ultima categoria di creditori, prevista alternativamente al 30% o al 55,20%, a seconda del pagamento o meno degli interessi legali maturandi sulla totalità dei crediti e fino al loro relativo soddisfo.

Agli allegati 4 e 5 si riportano i dettagli delle due proposte di pagamento, nelle due diverse ipotesi alternative, che la S.V. III.ma vorrà valutare, secondo l'impostazione che riterrà più opportuna.

Si ribadisce che il debitore provvederà al pagamento degli importi ivi riportati, secondo l'ipotesi che la S.V. III.ma valuterà più idonea e riterrà eventualmente di omologare, secondo lo schema di dettaglio riportato negli allegati prospetti, tramite bonifici mensili intestati ai singoli creditori, che saranno effettuati il 30 di ogni mese dal proprio conto corrente n. 6250/6570027 acceso presso Banca Intesa San Paolo Spa, agenzia di corso Mazzini.

Si specifica che alla data della relazione particolareggiata e della presente integrazione, il ricorrente sta continuando a pagare alcune rate di finanziamento e che, secondo quanto dallo stesso dichiarato, in virtù di tali pagamenti alcuni crediti (quali Agos, Carrefour e Finitalia) si sarebbero intanto estinti, pertanto si rende necessario l'aggiornamento dei relativi importi alla data di udienza di omologa del piano. In tale maniera si otterrà certamente un'ulteriore riduzione del quantum complessivamente dovuto, in seguito all'aggiornamento delle loro posizioni, e quindi ancora una riduzione della durata complessiva del piano.



2. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del piano

Sulla base di quanto illustrato nella presente relazione e considerato il debito complessivo individuato, alla luce anche delle informazioni acquisite e delle integrazioni sopra esposte, la scrivente professionista f.f. di OCC è giunta a ritenere sostenibile e fattibile la proposta di un piano di rientro per un esborso totale di € 126mila circa e che presuppone la soddisfazione di tutte le categorie di creditori – nelle percentuali previste nelle due ipotesi presentate – in un arco temporale complessivo di 19 anni e 10 mesi dall’omologa e precisamente: per i crediti prededucibili entro 2 anni dall’omologa, per i creditori chirografari e per il creditore con privilegio mobiliare entro 7 anni dall’omologa ed infine per il creditore ipotecario entro 19 anni e 10 mesi dall’omologa, in ogni caso con anticipo rispetto alla naturale scadenza del debito.

Si precisa che è necessario tenere conto anche della buona volontà del ricorrente nel cercare di accogliere l’invito del Giudice a rendere la proposta migliorativa rispetto alla prima presentata, pur considerando le proprie reali possibilità di esborso, tenuto conto delle esigenze personali e familiari, oltre che di eventuali eventi straordinari che potrebbero ulteriormente sopraggiungere ed in generale di tutte le considerazioni ampiamente esposte nella relazione depositata il 31.07.2019.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta dott.ssa Alessandra Reda, dottore commercialista con studio in Cosenza, c.so Luigi fera n. 190, iscritta all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza al n.723/A, professionista incaricato ex art. 15 c. 9 della L. n. 3/2012 nella procedura proposta dal sig. Bisceglia Fabio,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla relazione iniziale e alla presente integrazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto ed integrato come sopra esposto



ALESSANDRA REDA

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

ATTESTA

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, quale professionista incaricato dal Tribunale di Cosenza, ai sensi dell'art. 9 c. 2 e dell'art. 15 c. 6 L.3/2012, la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza della proposta di Piano del Consumatore allegato, modificato rispetto a quello originario – ed in entrambe le ipotesi di pagamento prospettate (all. 4 e 5).

Attesta altresì che detto piano del consumatore, con le relative integrazioni, è stato formalmente accettato e sottoscritto dal ricorrente.

Si attesta che la presente relazione integrativa è composta da n. 10 pagine e di n. 5 allegati.

Con osservanza

Fiduciosa che la S.V. vorrà accogliere la proposta del Piano del Consumatore sopra prospettata, resta in attesa delle decisioni che vorrà assumere l'Onorevole Tribunale e a disposizione per ulteriori modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie.

Cosenza, 05.03.2020

Firmato dal Professionista Incaricato

dott.ssa Alessandra Reda

Indice degli allegati

- 1) Relazione particolareggiata ex art. 9 L. 3/2012 del 25.07.2019
- 2) Precisazione del credito AER del 12.09.2019
- 3) Calcolo compenso OCC
- 4) Proposta di pagamento e Piano dettagliato delle rate - ipotesi I)
- 5) Proposta di pagamento e Piano dettagliato delle rate - ipotesi II)

